



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori STEFANO, TARICCO, BITI, VALLARDI, NENCINI, CASTALDI, VATTUONE, LAUS, PITTELLA, MANCA, ASTORRE, ROJC, D’ARIENZO, BARBONI, BRESSA, GIACOBBE, LANIECE e BERUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 2021

Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è finalizzato al riordino delle professioni del settore viticolo ed enologico.

Il disegno di legge tende a soddisfare una legittima aspirazione di una numerosa categoria di tecnici altamente qualificati, operanti nel settore vitivinicolo che rappresenta un elemento di grande rilievo economico non solo nel campo agroalimentare ma in generale del nostro Paese. Questi tecnici sono rappresentati dagli enologi laureati in discipline viticole ed enologiche e dagli enotecnici diplomati del corso di specializzazione *post diploma* di maturità agraria con specializzazione in viticoltura ed enologia.

Questi professionisti sono oggi i dirigenti e i responsabili di produzione delle imprese vitivinicole italiane e i consulenti delle migliaia di aziende e cantine di cui è costellato il nostro territorio.

Preme ricordare che le innovazioni portate nel tempo al percorso formativo, che già con la legge n. 129 del 1991 portarono alla definizione dell'ordinamento della professione di enologo e alla formazione universitaria con l'istituzione dei corsi universitari per la preparazione del professionista, hanno avuto origine dal particolare quadro dell'istruzione secondaria superiore agraria storicamente riconducibile alle scuole di viticoltura ed enologia e garantita ancora oggi dagli istituti agrari con specializzazione in viticoltura ed enologia che assicurano un alto livello didattico e un'uniformità nella preparazione grazie alla qualità dei programmi, alla capacità dei docenti e alle dotazioni di laboratori e attrezzature.

Questi professionisti, l'enologo e l'enotecnico, nel tempo hanno soddisfatto il fabbisogno di dirigenti e tecnici di aziende vinicole,

ma anche di professionisti abilitati a consulenze, stime, progettazioni e promozione del prodotto finale, garantendo con serietà e professionalità la qualità e la sicurezza alimentare del vino italiano, indubbio ambasciatore agricolo del nostro Paese nel mondo.

Oggi per voce della loro organizzazione di categoria « Assoenologi » siamo a richiedere un ulteriore impegno istituzionale a tutela e valorizzazione dei tanti professionisti impegnati nel settore al fine di ricondurre ad un unico testo organico questi titoli professionali e consolidare e formalizzare i compiti e le attività tipiche e ad essi riservate in un quadro di tutela giuridica delle due professioni non solo a livello nazionale ma anche europeo e internazionale e nel rispetto dei principi in materia di concorrenza e libertà di circolazione. Responsabilità che ci compete come primo Paese vitivinicolo del mondo per rispondere alle sfide che economia e mercati globalizzati ci pongono.

Nel disegno di legge si è individuato un elemento per la valorizzazione dei due professionisti nella previsione di percorsi di aggiornamento e formazione. L'istituzione di un registro pubblico dei professionisti abilitati è inoltre una tutela per i consumatori che al tempo stesso garantisce il libero mercato dei servizi professionali così come indicato dalla normativa europea in materia di professioni.

Ispirandoci alle sostanziali motivazioni prima accennate, vi sottoponiamo, onorevoli colleghi, il nostro disegno di legge teso a definire l'ordinamento delle professioni di enologo ed enotecnico. Nel proporlo al vostro esame auspichiamo la vostra approvazione, la quale varrà a tutelare e valorizzare

delle professioni prestigiose dell'ordinamento italiano e rispondenti alle reali necessità professionali del settore vitivinicolo, che tanta importanza ha assunto nell'evoluzione dell'economia agraria italiana ed europea.

Nel merito, l'articolo 1 definisce l'ambito di riconoscimento del titolo professionale di enologo.

L'enologo rappresenta la figura professionale di riferimento dell'intera filiera vitivinicola, dalla realizzazione dei vigneti e della cantina, dalla scelta dei materiali e delle attrezzature per la realizzazione dei vigneti e della cantina, alla programmazione, alla gestione e al controllo di tutte le fasi produttive viticole ed enologiche, comprese le relative analisi di laboratorio, fino alla commercializzazione, promozione e divulgazione della scienza e della cultura vitivinicola nazionale e internazionale.

Pertanto, l'enologo può essere presente nelle diverse realtà aziendali come consulente, amministratore, gestore, dirigente, direttore e tecnico di processo in quanto raccoglie nella sua professionalità le più alte competenze e conoscenze del settore. È, altresì, il professionista abilitato a svolgere tutte le attività sottoposte a controllo e certificare e firmare certificati e perizie come professionista riconosciuto.

Tale attività professionale può essere esercitata esclusivamente da coloro che sono in possesso: del diploma universitario di primo livello, previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, relativo al settore vitivinicolo; della laurea triennale di primo livello relativa al settore vitivinicolo, rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; della laurea magistrale di secondo livello relativa al settore vitivinicolo; del titolo di studio conseguito a seguito della frequenza del corso biennale presso una scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica istituita da università statale o legalmente riconosciuta,

previo diploma conseguito presso gli istituti tecnici agrari con specializzazione in viticoltura ed enologia (corso sessennale).

L'articolo 2, in linea con i contenuti della risoluzione OIV-ECO 492-2013 dell'Organizzazione internazionale della vite e del vino nella parte relativa all'attività professionale di enologo, definisce nel dettaglio l'oggetto di tale attività professionale. L'enologo può svolgere l'attività: di direzione e amministrazione, nonché di consulenza in aziende vitivinicole per la trasformazione dell'uva, l'affinamento, la conservazione, l'imbottigliamento e la commercializzazione dei vini e dei prodotti derivati; di direzione e amministrazione, nonché di consulenza in aziende vitivinicole, con particolare riferimento alla scelta varietale, all'impianto ed agli aspetti fitosanitari dei vigneti, di valutazione dei danni e di stima delle scorte; di direzione e espletamento di funzioni di carattere vitivinicolo in enti, associazioni e consorzi.

L'enologo può, altresì, effettuare controlli analitici, tramite analisi microbiologiche, enochimiche ed organolettiche dei vini e della valutazione dei conseguenti risultati; collaborare nella progettazione delle aziende vitivinicole nella scelta della tecnologia relativa agli impianti e agli stabilimenti vitivinicoli; provvedere all'organizzazione aziendale della distribuzione e della commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, compresi gli aspetti di comunicazione, di *marketing* e di immagine; effettuare la stima delle colture viticole e loro prodotti e infine svolgere attività di consulenza tecnica d'ufficio (CTU) e di parte (CTP), nonché di predisposizione dei piani di autocontrollo alimentare (HACCP).

L'articolo 3 definisce l'ambito di riconoscimento del titolo professionale di enotecnico.

L'enotecnico rappresenta una figura tecnico-professionale basata su competenze specialistiche dei fattori che intervengono nelle varie fasi di produzione dell'uva e del vino.

Svolge funzioni dirette nell'esecuzione delle operazioni di campagna e di cantina, fino a coordinare gruppi di lavoro e sovrintendere a processi e linee di produzione. Le sue caratteristiche rendono la figura strategica e funzionale per l'ottenimento di alti livelli qualitativi e produttivi per la produzione sia viticola che enologica. La figura è presente, a diversi livelli, in tutte le realtà produttive italiane del settore.

Tale attività professionale può essere esercitata esclusivamente da coloro che sono in possesso del diploma di specializzazione di enotecnico conseguito ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e da coloro che sono in possesso del diploma di maturità agraria con specializzazione in viticoltura ed enologia – corso sessennale – e hanno conseguito, entro la data di entrata in vigore della legge, il titolo di enotecnico secondo il previgente ordinamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1956, n. 967.

L'articolo 4 definisce nel dettaglio l'oggetto dell'attività professionale di enotecnico. L'enotecnico può svolgere l'attività di coordinamento e conduzione, nonché la consulenza per attività inerenti la coltivazione della vite, la trasformazione dell'uva, l'affinamento, la conservazione, l'imbottigliamento e la commercializzazione dei vini e dei prodotti derivati. Inoltre, l'enotecnico può effettuare controlli analitici, tramite analisi microbiologiche, enochimiche ed organolettiche dei vini e della valutazione dei conseguenti risultati e la stima delle colture viticole e loro prodotti. Infine, può svolgere attività di consulenza tecnica d'ufficio

(CTU) e di parte (CTP), nonché di predisposizione dei piani di autocontrollo alimentare (HACCP).

L'articolo 5 istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a tutela della professione, il registro nazionale dei tecnici del settore vitivinicolo, in linea con quanto previsto per altre professioni senza costi per il professionista e per il bilancio pubblico. Al registro possono iscriversi gli enologi e gli enotecnici in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea e dei titoli professionali di enologo e di enotecnico. Il registro è ripartito in due sezioni. La prima sezione reca l'elenco degli enologi, mentre la seconda sezione reca l'elenco degli enotecnici. L'iscrizione al registro abilita i soggetti in possesso del titolo di enologo o di enotecnico allo svolgimento dell'attività professionale di enologo o di enotecnico.

L'articolo 6 disciplina la formazione continua per gli iscritti al registro. L'iscrizione al registro è vincolata, oltre che al possesso del titolo di studio, anche al mantenimento della formazione professionale continua, certificata attraverso la frequenza di corsi e attività di aggiornamento periodici organizzati dalle associazioni professionali riconosciute e inserite nell'elenco delle associazioni professionali, tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi della legge n. 4 del 2013.

L'articolo 7 dispone, al fine di chiarire e formalizzare l'esercizio della professione, l'attivazione di uno specifico codice ATECO per le attività professionali di enologo e di enotecnico.

Infine, l'articolo 8 reca l'abrogazione della legge n. 129 del 1991.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

TITOLO E ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI ENOLOGO

Art. 1.

(Titolo di enologo)

1. Il titolo di « enologo » spetta a coloro che:

a) sono in possesso del diploma universitario di primo livello, previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, relativo al settore vitivinicolo;

b) sono in possesso della laurea triennale di primo livello relativa al settore vitivinicolo, rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

c) sono in possesso della laurea magistrale di secondo livello relativa al settore vitivinicolo;

d) sono in possesso del titolo di studio conseguito a seguito della frequenza del corso biennale presso una scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica istituita da università statale o legalmente riconosciuta, previo diploma conseguito presso gli istituti tecnici agrari con specializzazione in viticoltura ed enologia (corso sessennale);

e) hanno conseguito, entro la data di entrata in vigore della presente legge, il titolo di enologo in conformità alla legge 10 aprile 1991, n. 129.

Art. 2.

(Attività professionale di enologo)

1. L'enologo svolge le seguenti attività professionali:

a) direzione, amministrazione e conduzione, nonché consulenza in aziende vitivinicole per la trasformazione dell'uva, l'affinamento, la conservazione, l'imbottigliamento e la commercializzazione dei vini e dei prodotti derivati, assicurando la tracciabilità e garantendo la sicurezza sanitaria e alimentare del prodotto nel rispetto dell'equilibrio ambientale;

b) direzione e amministrazione, nonché consulenza in aziende vitivinicole, con particolare riferimento alla scelta varietale, all'impianto e agli aspetti fitosanitari dei vigneti, valutazione dei danni e stima delle scorte;

c) valutazione degli aspetti etici, incluse le possibili conseguenze sulla salute dei consumatori, e quelli economici, sociali, ambientali e tecnici e l'elaborazione delle proposte di provvedimenti finalizzati ad adeguare la produzione alle diverse esigenze e necessità;

d) direzione ed espletamento di funzioni di carattere vitivinicolo in enti, associazioni e consorzi;

e) effettuazione di controlli analitici, tramite analisi microbiologiche, enochimiche e organolettiche dei vini e della valutazione dei conseguenti risultati;

f) collaborazione nella progettazione delle aziende di cui alle lettere *a)* e *b)* nella scelta della tecnologia relativa agli impianti e agli stabilimenti vitivinicoli;

g) organizzazione aziendale della distribuzione e della commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, compresi gli aspetti di comunicazione, di *marketing* e di immagine;

h) stima delle colture viticole e dei loro prodotti;

i) consulenza tecnica d'ufficio (CTU);

l) consulenza tecnica di parte (CTP);

m) predisposizione dei piani di auto-controllo alimentare (*Hazard Analysis and Critical Control Points*-HACCP).

CAPO II

TITOLO E ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI ENOTECNICO

Art. 3.

(Titolo di enotecnico)

1. Il titolo di « enotecnico » spetta a coloro che:

a) sono in possesso del diploma di specializzazione di enotecnico, conseguito ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e relativi decreti attuativi;

b) sono in possesso del diploma di maturità agraria con specializzazione in viticoltura ed enologia conseguito presso uno degli istituti tecnici agrari statali specializzati in viticoltura ed enologia attraverso un corso sessennale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1956, n. 967.

Art. 4.

(Attività professionale di enotecnico)

1. L'enotecnico svolge le seguenti attività professionali:

a) partecipazione attiva, coordinamento e controllo, nonché consulenza per attività

inerenti alla coltivazione della vite, alla trasformazione dell'uva, all'affinamento, alla conservazione, all'imbottigliamento e alla commercializzazione dei vini e dei prodotti derivati;

b) effettuazione di controlli analitici, tramite analisi microbiologiche, enochimiche e organolettiche dei vini e della valutazione dei conseguenti risultati;

c) stima delle colture viticole e dei loro prodotti;

d) consulenza tecnica d'ufficio (CTU);

e) consulenza tecnica di parte (CTP);

f) predisposizione dei piani di autocontrollo alimentare (HACCP).

CAPO III

REGISTRO NAZIONALE E FORMAZIONE CONTINUA

Art. 5.

{Registro nazionale dei tecnici del settore vitivinicolo}

1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il registro nazionale dei tecnici del settore vitivinicolo, di seguito denominato « registro ».

2. Al registro possono iscriversi i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea;

b) maggiore età;

c) possesso di uno dei titoli professionali di cui agli articoli 1 e 3;

3. Il registro è ripartito in due sezioni, recanti:

a) l'elenco degli enologi;

b) l'elenco degli enotecnici.

4. L'iscrizione al registro abilita i soggetti in possesso di uno dei titoli di cui agli articoli 1 e 3 all'esercizio dell'attività professionale di enologo e di enotecnico, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le associazioni di categoria degli enologi ed enotecnici, sono stabilite le modalità di istituzione del registro, nonché le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dallo stesso.

Art. 6.

(Formazione professionale continua)

1. Al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista iscritto al registro è tenuto a curare un continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, ai sensi del presente articolo.

2. La formazione continua di cui al comma 1 avviene tramite la frequenza di appositi corsi di formazione o di attività di aggiornamento organizzate dalle associazioni inserite nell'elenco delle associazioni professionali tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, cui aderiscono i professionisti iscritti al registro, o da altri soggetti qualificati nella formazione professionale nel settore vitivinicolo accreditati a livello regionale.

3. Le associazioni di cui al comma 2, con proprio regolamento interno, disciplinano:

a) le modalità e le condizioni per la frequenza ai corsi di aggiornamento professionale degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione delle attività di aggiornamento;

b) i requisiti minimi dei corsi e delle attività di aggiornamento;

c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

4. Con apposite convenzioni stipulate tra le associazioni di cui al comma 2 e le università possono essere stabilite modalità per la partecipazione degli iscritti a corsi universitari per il conseguimento di crediti formativi professionali. L'attività di formazione continua, quando è svolta dalle associazioni di iscritti al registro può essere realizzata anche in cooperazione o in convenzione con altri soggetti.

5. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di corsi ed eventi di formazione professionale continua nel settore vitivinicolo.

Art. 7.

(Attribuzione del codice ATECO)

1. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce una specifica classificazione merceologica per l'attività professionale di enologo nonché per l'attività professionale di enotecnico ai fini dell'attribuzione dei rispettivi codici per la classificazione delle attività economiche (ATECO).

2. I soggetti che svolgono l'attività professionale di enologo o di enotecnico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione dei codici ATECO di cui al comma 1, provvedono alla rettifica del rispettivo codice tramite l'invio di una comunicazione, non soggetta all'imposta di bollo, all'Agenzia delle entrate e al registro delle imprese.

Art. 8.

(Disposizioni finali)

1. La legge 10 aprile 1991, n. 129, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 5, comma 5.

€ 1,00